



Professioni sanitarie non convenzionali

Data	19 febbraio 2006
Categoria	professione


L'individuazione di figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è di competenza dello Stato

Corte Costituzionale, sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006, Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 7 del 15.02.06

La regione Liguria, con la legge n. 18 del 25.10.2004 (Norme regionali sulle discipline professionali per il benessere), aveva individuato nuove figure professionali sanitarie non convenzionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e albi professionali.

Avverso tale disposizione regionale aveva fatto ricorso il Governo per violazione del principio fondamentale della legislazione statale che riserva allo Stato tali determinazioni.

Con la sentenza citata (che conferma precedenti atti), la corte costituzionale ha accolto il ricorso del Governo ed ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale delle norme emanate con tale legge dalla regione Liguria.

 [>vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti01/cortecost/10280x.htm)